



# COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

**Verbale di deliberazione della**

**Giunta Comunale**

**Seduta del 21 ottobre 2016 n. 288**

**OGGETTO:** A. P. S. " CENTRO ANTIVIOLENZA DONNE". PROGRAMMA DI PREVENZIONE SULLA DISCRIMINAZIONE DI GENERE E SENSIBILIZZAZIONE ALLE PARI OPPORTUNITA'. PROGETTO "CITTA' SENSIBILE"- ADESIONE AL PROGETTO E COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA. PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilasedici** il giorno **21** del mese di **ottobre** alle ore **14:00** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, Dr. Vincenzo d'OTTAVIO.

Sono presenti gli Assessori:

- |           |            |           |
|-----------|------------|-----------|
| 1. Sig.   | D'ANCHINI  | Tommaso   |
| 2 Sig.    | DE IURE    | Domenico  |
| 3. Sig.ra | LICENZIATO | Francesca |
| 4 Sig.    | MENICUCCI  | Luigi     |
| 5 Sig.ra  | SCHIAZZA   | Simonetta |

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale dott.ssa Mariella COLAIEZZI

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**LA GIUNTA COMUNALE**

PREMESSO che da numerosi anni nella Città di Ortona opera l'Associazione di Promozione Sociale – Centro Antiviolenza Donn'è, fattivamente impegnata in attività di prevenzione della violenza di genere e di assistenza, in molteplici settori di intervento, alle donne;

VISTA l'istanza in data 7.10.2016 a firma del responsabile dell'Associazione Promozione Sociale – Centro Antiviolenza Donn'è con sede in Ortona, C.so V.Emanuele n.3, tendente ad ottenere l'adesione del Comune di Ortona al programma “Città Sensibile”, che prevede la realizzazione di tre progetti di sensibilizzazione e prevenzione, per tutta la cittadinanza e in particolare per gli alunni degli istituti scolastici cittadini di ogni ordine e grado, da svolgersi nell'anno scolastico 2016 – 2017 sui seguenti temi:

“Io+Te”: progetto ricomprensivo un percorso di educazione alla parità in genere per genitori e figli da 0 a 6 anni, in collaborazione con la Biblioteca Comunale;

“Educare alla parità”: progetto di sensibilizzazione per insegnanti ed alunni della scuola primaria;

“Prospettive di genere”: che prevede l'attuazione di tavoli tecnici sulla discriminazione di genere nello sport e sulla politica e parità di genere;

VISTI i programmi progettuali, allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, ritenuti di notevole validità e valenza sociale, sia in considerazione della specializzazione del soggetto proponente che per le finalità che intendono perseguire ovvero la sensibilizzazione della cittadinanza sulla problematica sociale della violenza sulle donne, tristemente attuale in tutte le zone del mondo e che anche in Italia vede, purtroppo quotidianamente, il consumarsi di gravi fatti delittuosi nei loro confronti;

RITENUTO opportuno, aderire all'iniziativa dato l'alto contenuto sociale della stessa, partecipando finanziariamente alla sua realizzazione;

VISTO l'art.6/9° del D.L. n.78/2010 convertito in legge n.122/2010;

VISTO il parere della Corte dei Conti Sez. Regionale di controllo per la Lombardia n.1075/PAR del 23.12.2010 che precisa quanto segue *”ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione, è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost.”;*

VISTA la circolare interpretativa dell'A.N.C.I. del 17.10.2011 che recita *“in base alla recente parere della Corte dei Conti (Sez. Reg. di Contr. Lombardia) n.1075 del 2010), la norma di cui all'art.6/9° D.L. n.78/2010 conv. con L. n.122/2010 non trova applicazione nel caso in cui vengano corrisposti contributi pubblici a sostegno di iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell'ente locale e nell'interesse della sua collettività sulla scorta del principio della sussidiarietà orizzontale ex art.118 Costituzione”;*

VISTO il parere della Corte dei Conti Sez. Reg. Contr. per la Liguria (deliberazione n.11 del 2011) che precisa quanto segue: *”di contro gli accordi di sponsorizzazione sono soggetti alla disciplina di cui al comma 9° dell'art.6 del D.L. n.78/2010 e, più precisamente, quegli accordi di sponsorizzazione che, secondo una nozione di matrice giuscontabile che valorizza una lettura teleologica della norma in esame, hanno per finalità la segnalazione ai cittadini della presenza del Comune così da promuoverne l'immagine, mentre non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost. (delib. N.1075/2010/PAR – Sez. Contr. Lombardia). Pertanto deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del Comune ovvero a*

*sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente mentre sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva) che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività”;*

CONSIDERATO che l'iniziativa di che trattasi rientra nelle attività istituzionali dell'Ente locale,così come elencate all'art.2/3° del D.P.R. 31.1.1996 n.194, ed in particolare nella funzione sociale, perché intesa a sensibilizzare la cittadinanza sul problema della violenza di genere nei confronti delle donne;

VISTA la delibera G.C. n.176 del 23.7.2015 “Servizi pubblici a domanda individuale trasporto scolastico. Determinazione delle tariffe e contribuzioni per l'anno 2015”;

VISTO i pareri favorevoli resi dal Dirigente il Settore Servizi Sociali Culturali e Tempo Libero e dal Dirigente del Settore Finanziario espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000, n° 267, come risulta dall'allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

A voti unanimi;

### **DELIBERA**

1)- aderire al programma “Città Sensibile”, che prevede la realizzazione di tre progetti di sensibilizzazione e prevenzione, per tutta la cittadinanza e in particolare per gli alunni degli istituti scolastici cittadini di ogni ordine e grado, da svolgersi nell'anno scolastico 2016 – 2017 proposti e realizzati dall'Associazione Promozione Sociale – Centro Antiviolenza Donn'è con sede in Ortona, C.so V.Emanuele n.3, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

2)- partecipare alla realizzazione dello stesso mediante la concessione a titolo gratuito, in deroga alle tariffe stabilite con delibera G.C. n.176 del 23.7.2015 dell'uso dell'Auditorium Eden nelle giornate del 24 e 25 novembre 2016 nonché con l'assegnazione della somma di €.2.000,00 a titolo di contributo, che verrà erogata all'Associazione Promozione Sociale – Centro Antiviolenza Donn'è a rendicontazione, con le modalità di cui al vigente regolamento comunale per la compartecipazione finanziaria alle iniziative ed alle attività culturali, che si provvede a prenotare sul capitolo 46103085 del corrente bilancio 2016 (pren. n. 201600933);

3)- dare atto che:

a)- l'adesione all'iniziativa da parte dell'Ente comporta la possibilità di utilizzare il logo del Comune di Ortona nelle locandine, nei manifesti o nelle altre eventuali forme di pubblicità dell'iniziativa organizzata;

b)- resta in ogni caso in capo all'Associazione Promozione Sociale – Centro Antiviolenza Donn'è l'obbligo di richiedere tutte le eventuali autorizzazioni necessarie per legge alla realizzazione delle attività progettuali;

4)- Dare mandato al Dirigente Settore il Settore Servizi Sociali Culturali e del Tempo Libero per la adozione degli atti gestionali connessi del presente provvedimento.

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to M. COLAIEZZI

IL PRESIDENTE  
F.to V. d'OTTAVIO

L'ASSESSORE ANZIANO  
F.to F. LICENZIATO

---

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – [www.comune.ortona.chieti.it](http://www.comune.ortona.chieti.it) – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 07-11-2016

IL .SEGRETARIO GENERALE  
F.to M. COLAIEZZI

---

La suetesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 07-11-2016

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to M. COLAIEZZI